

## **TI\_GERICHTE 15.2022.89 vom 5. Dezember 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-12-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.89](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.89)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.89 du 5 décembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.89 del 5 dicembre 2022

### **Regeste**

Ricorso contro il conteggio delle spese d'esecuzione a carico del creditore. Censure tardive contro l'attestato di carenza di beni. Trattamento come segnalazione

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

giugno 2022 con la funzionaria dell'Ufficio \_\_\_\_\_. Non essendo quindi l'UE in grado di provare quando è stata recapitata la decisione impugnata, datata 27 maggio 2022, il ricorso inoltrato il 4 luglio 2022 per posta raccomandata (v. tracciamento dell'invio n. \_\_\_\_\_) va considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art. 17 cpv. 2 LEF). 1.1 Il gravame s'avvera invece inammissibile, siccome tardivo, laddove il ricorrente si duole di mancanze negli accertamenti svolti dall'UE in fase di pignoramento, pretendendo solo ora ulteriori indagini e atti, tra cui l'ispezione del domicilio dell'escussa e il pignoramento del salario ch'essa avrebbe percepito in passato. A tal fine egli avrebbe dovuto infatti impugnare l'ACB entro dieci giorni da quando ne ebbe conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro l'11 giugno 2022, avendo ricevuto l'atto il 30 maggio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF; v. tracciamento della raccomandata n. \_\_\_\_\_). 1.2 Altrettanto irricevibile si rivela la richiesta volta a informare i servizi sociali su eventuali carenze della capacità genitoriale dell'escussa, né l'organo esecutivo né questa Camera essendo competenti in tale materia. Spetta semmai all'insorgente, se lo ritiene opportuno, procedere a una segnalazione alla competente autorità regionale di protezione dei minori. 1.3 Non trovano sorte migliore le domande intese a comunicare ai creditori un promemoria in relazione alle varie vie civili e penali che rimangono aperte dopo aver esaurito la via esecutiva e a procedere a un'analisi interna approfondita dell'Ufficio per identificare eventuali altri debitori seriali. Da una parte il ricorrente può far valere con un ricorso nel senso dell'art. 17 LEF soltanto un interesse personale (oltretutto attuale, concreto e degno di protezione) e non l'interesse di terzi, segnatamente di altri creditori (sentenza della CEF 15.2019.7 del 3 giugno 2019, consid. 3.1/a e riferimento citato). Dall'altra, il ricorso all'autorità di vigilanza deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell'organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l'art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Ora, quanto RI 1 si prefigge di ottenere non è una misura esecutiva in un procedimento determinato in cui egli è parte. Su questo punto il ricorso andrà nondimeno trattato come una segnalazione e verranno effettuate le necessarie verifiche, ma nella procedura di vigilanza (giusta l'art. 13 LEF) il segnalante non ha qualità di parte e non è legittimato a esigere l'emanazione di una decisione (sentenza del Tribunale federale 5A\_974/2013 del 26 marzo 2014 consid. 2; E

mmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 13 a ad art. 13 LEF ). 1.4 È infine pure irricevibile la richiesta tesa a depennare le spese esecutive a carico di un altro creditore, il Comune di \_\_\_\_\_, che partecipa allo stesso pignoramento, giacché il ricorrente non fa valere un interesse personale (v. sopra consid. 1.3 ). 2. Il ricorrente chiede di annullare le spese esecutive di fr. 111.45 poiché ritiene insufficienti gli accertamenti svolti dall'UE. Si tratta però di una censura che, come esposto sopra (considerando 1), egli avrebbe dovuto invocare mediante tempestivo ricorso contro l'ACB. Non vi è dunque alcun motivo giustificato di annullare le spese connesse a una decisione dell'UE ormai definitiva. Il ricorrente non contesta d'altronde l'importo di tali spese, che risultano del resto conformi all' Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35): fr. 9.10 per la redazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF) e l'invio (fr. 13 cpv. 1) dell'avviso di pignoramento, fr. 32.50 per l'esecuzione infruttuosa del pignoramento a favore di un credito di fr. 2'270.– (art. 20 cpv. 1 e 2) e fr. 69.85 per la redazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF) e l'invio (art. 13 cpv. 1) dell'ACB (4 pagine) a lui e alla debitrice. Va inoltre ricordato che, nonostante le spese d'esecuzione siano a carico del debitore, il creditore è tenuto ad anticiparle (art. 68 cpv. 1 LEF primo periodo). Qualora però, come nella fattispecie, l'ufficio d'esecuzione compie un'operazione senz'aver preventivamente preteso la prestazione di un anticipo, le spese devono essere recuperate presso l'escutente, se del caso per via esecutiva, ove non possano essere prelevate su pagamenti fatti dal debitore all'ufficio o sul ricavo della realizzazione (sentenza del Tribunale federale 5A\_616/2012 del 2 ottobre 2012, considerando 7.1.1 e riferimenti citati). Orbene, l'Ufficio ha agito conformemente alla legge, laddove ha invitato RI 1 a pagare le spese esecutive in questione, siccome la debitrice non ha effettuato alcun pagamento all'ufficio (art. 12 LEF) e il pignoramento è risultato infruttuoso. 3. S tante l'esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR). 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a RI 1, .  
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere  
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.